

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sestenibili Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA: l'istanza protocollo n°193/Decal del 27/08/2021, con la quale l'impresa ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. di Marcon (VE), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n°1/2021, in data 08/01/2021, già prorogata con Ordinanza n°39/2021, in data 20/05/2021, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione dei lavori di messa in sicurezza del marginamento al confine Est lato terra dell'area in concessione alla Soc. DECAL DEPOSITI COSTIERI S.p.A., sita nel Canale Industriale Sud del porto di Venezia;
- **VISTE:** le proprie Ordinanze n°1/2021 e n°39/2021, rispettivamente in data 08/01/2021 e 20/05/2021 sopra richiamate;
- VISTA: la nota protocollo n°12952 in data 18/09/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi, l'esecuzione dei lavori di che trattasi:
- RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;
- VISTA: la Legge 24 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della legislazione in materia portuale";
- **VISTO:** il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 30 novembre 2021,** in orario diurno, l'impresa ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. eseguirà, per conto della Soc. DECAL DEPOSITI COSTIERI S.p.A., lavori di messa in sicurezza del marginamento al confine Est - lato terra - dell'area in concessione alla medesima Società, sita nel Canale Industriale Sud del porto di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto", l'area meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza, per un'ampiezza di 30x10 mt. dal ciglio banchina, <u>è interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e/o ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie,</u> con esclusione delle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/venezia</u>.

Venezia, lì (data della firma digitale)

HE COMANDANT!

Amm. Isp. (CP) Propertize ZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

